

Ordinanza sulle dogane (OD)

Modifica del 2 aprile 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° novembre 2006¹ sulle dogane è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «manufatti di tabacco» è sostituito con «tabacchi manufatti».

Art. 65 **Quantità ammesse in franchigia**

¹ Oltre alle merci ammesse in franchigia di cui agli articoli 63 e 64, sono esenti da dazio le merci del traffico turistico.

² Per le seguenti merci le quantità massime esenti da dazio sono fissate come segue:

- a. carne e preparazioni di carne, ad eccezione della selvaggina: 1 kg
- b. burro e crema di latte: 1 l/kg
- c. oli, grassi e margarina per l'alimentazione umana: 5 l/kg
- d. bevande alcoliche:
 - 1. con tenore alcolico fino a 18 % vol. 5 l, e
 - 2. con tenore alcolico superiore a 18 % vol. 1 l
- e. tabacchi manufatti:
 - 1. sigarette/sigari 250 pezzi, o
 - 2. altri tabacchi manufatti 250 grammi, o
 - 3. una scelta di questi prodotti in quantità proporzionale
- f. carburanti importati nei bidoni di scorta di un veicolo conformemente all'articolo 34 capoverso 2 dell'ordinanza del 20 novembre 1996² sull'imposizione degli oli minerali 25 l

¹ RS 631.01
² RS 641.611

Art. 66 Concessione delle quantità ammesse in franchigia

¹ Le quantità ammesse in franchigia di cui all'articolo 65 capoverso 2 lettere a–e sono concesse solo per le merci del traffico turistico importate per uso privato o come regali.

² Le quantità ammesse in franchigia di cui agli articoli 64 e 65 capoverso 2 lettere a–e sono concesse alla stessa persona una sola volta al giorno.

³ Le quantità ammesse in franchigia di cui all'articolo 65 capoverso 2 lettere d ed e sono concesse alle persone che hanno almeno 17 anni.

⁴ La quantità ammessa in franchigia di cui all'articolo 65 capoverso 2 lettera f è concessa per veicolo.

*Art. 67**Abrogato**Art. 68 cpv. 1*

¹ Se le condizioni per la concessione delle quantità ammesse in franchigia non sono adempiute, le merci di cui agli articoli 63–65 sono soggette a dazio secondo le aliquote forfetarie.

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

2 aprile 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato
(cifra II)*

Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 26 ottobre 2011³ sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

Nell'allegato 1 numeri 3, 4, 8-13 e 19 «all'articolo 47 e all'allegato 5» è sostituito con «all'articolo 47» e nel numero 15 «47 nonché all'allegato 5» è sostituito con «47»

Art. 45 Derghe nel traffico turistico

Le merci del traffico turistico ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005⁴ sulle dogane possono essere importate senza PGI.

Art. 47 Derghe nel traffico turistico

¹ I prodotti agricoli per i quali esiste un contingente doganale di cui all'allegato 3 possono essere importati senza PGI se si tratta di merci del traffico turistico ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005⁵ sulle dogane.

² Le importazioni secondo il capoverso 1 non sono computate sul contingente doganale da ripartire.

Art. 48

Abrogato

Allegato 5

Abrogato

³ RS 916.01

⁴ RS 631.0

⁵ RS 631.0

